



ORDINANZA SINDACALE NR. 38 DEL 15 NOV. 2022.

“ORDINANZA DI ANNULLAMENTO ED ARCHIVIAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA”

(Legge n. 689 del 1981)

IL SINDACO

VISTO

che con *Verbale di accertamento e di contestazione di violazione di norme in materia di commercio*, nr. 7 del 03.Agosto.2022, elevato dalla Polizia Municipale di Cerda, è stata rilevata a carico della società ITALIAN PRIVILEGE, società a responsabilità limitata con rappresentante legale il signor CASTELLI Matteo, nato il 13.Febbraio.1982 a PALERMO e residente in CERDA (PA) nella contrada Valle snc, la violazione della legge regionale Sicilia 22.Dicembre.1999, nr. 28 “*Riforma della disciplina relativa al Commercio*”, articolo 7 comma 2 lettera c), perché “*all’interno del sito internet della propria attività commerciale effettuava la vendita di prodotti alimentari, specificatamente integratori alimentari....senza avere con sé e senza averla mai effettuata, pur essendovi obbligato, la Segnalazione Certificata di inizio attività, notificata alla Autorità comunale competente, in merito alla vendita di prodotti del settore merceologico II*”; violazione rilevata in data 20 del mese di Luglio 2022;

PRESO ATTO

che, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81, così come modificato dall’art.52 del D. Lgs. n. 213/1998, il trasgressore è stato reso edotto della facoltà di pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, pari alla terza parte della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito, il minimo della sanzione edittale pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di procedimento e, altresì, che entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione o notificazione della violazione era ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 3102,14;

PRESO ATTO

ancora, che, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/81, il trasgressore è stato reso edotto che entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o della notificazione della violazione, si possono fare pervenire all’Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 della stessa legge 689/81, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità e che l’Autorità competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con Ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette Ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto;

VISTO

che l’art. 22, comma 7 del Titolo VII Sanzioni “*Sanzioni e revoca*”, della legge regionale Sicilia n. 28/1999, dispone che “*In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materia di cui alla presente legge, l’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 13 della legge 24 Novembre 1981, n. 689 ed a cui spetta l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge, è il Sindaco del Comune*”;

PREMESSO

che nei termini prescritti dalla legge è pervenuto a questo Comune di Cerda, Autorità a ricevere gli scritti difensivi, ricorso avverso il Verbale n. 7/2022, notificato in data 03.Agosto.2022 da parte del rappresentante legale della ditta-società Italian Privilege s.r.l., signor CASTELLI Matteo, nato il 13.Febbraio.1982 a PALERMO e residente in CERDA (PA) nella contrada Valle snc, nota protocollo 11161 del 31/08/2022;

CONSIDERATO

che dall’istruttoria della pratica emergono elementi giustificativi per l’accoglimento del ricorso, così come presentato al Comune e per la conseguente potenziale improcedibilità dell’accertamento sanzionatorio;

VISTO, CONSIDERATO E PRESO ATTO

della relazione con le controdeduzioni trasmessa a questa Autorità dal Comando della Polizia Municipale di Cerda, che qui si intende integralmente letta, confermata e ripresa e, altresì, facente parte del presente provvedimento, dalla quale emergono gli elementi giustificativi fondanti il ricorso stesso e dalla cui attenta lettura si ottengono motivazioni per potere decidere in merito;

PRESO ATTO

che la P.A ha il dovere di garantire, con il proprio operato, il principio di legalità, imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo, in particolare evitando l'esposizione dell'Ente ad eventuali condanne risarcitorie da parte di Autorità terze in caso di esperimento di eventuali soccombenze in altre sedi

VISTI

- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
- Statuto Comunale di Cerda

ORDINA:

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono interamente riportati e trascritti, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, di annullare e archiviare, di conseguenza, il Verbale di accertamento e di contestazione di violazione di norme in materia di commercio n. 7 del 03.Agosto.2022 a carico del signor CASTELLI Matteo, sopra meglio identificato, nella qualità di rappresentante legale della società ITALIAN PRIVILEGE s.r.l.

DISPONE:

*la notifica del presente provvedimento al signor CASTELLI Matteo, sopra meglio identificato;
l'invio dell'atto al Comando della Polizia Municipale di Cerda;*

*che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed al sito istituzionale del Comune di Cerda oltre ad altri modi possibili di diffusione;
sostituisce a tutti gli effetti ogni altra eventuale Ordinanza avente lo stesso oggetto;
la inottemperanza alla presente Ordinanza è sanzionata ai sensi di Legge;*

il Corpo della Polizia Municipale unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992, curerà l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento ed a chiunque è obbligo di osservarle; per i trasgressori e chiunque si rende reo di violazioni punibili, saranno applicate le relative sanzioni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ▶ entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034;
- ▶ entro 120 giorni al Signor Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 1199/1971 e successive mod. ed integr.

15 NOV. 2022

Dalla Residenza Municipale, addì _____.

IL SINDACO
GERACI Salvatore



COMUNE DI CERDA
PROVINCIA DI PALERMO

POLIZIA MUNICIPALE

Protocollo numero 146 - Polizia Municipale del 27 OTT. 2022
Protocollo numero 13992 - Generale del 28 OTT 2022

OGGETTO: Ricorso al signor Sindaco, ai sensi dell'art. 18 della legge del 1981 n. 689, avverso il verbale n. 7/2022 del 03/08/2022. Violazione dell'art. 7, comma 2 lett. c) della l.r. Sicilia del 22/12/1999 n. 28.

PROPONENTE: CASTELLI Matteo, nato il 13/02/1982 a PALERMO (PA) e residente in CERDA (PA) nella c/da Valle snc nella qualità di rappresentante legale della società ITALIAN PRIVILEGE s.r.l.

AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI CERDA

SEDE

In merito al Ricorso indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- si prende atto delle giustificazioni addotte dalla parte ricorrente che testualmente recita:
"Il sito oggetto della violazione www.italian-privilege.it è in inizio lavorazione, di conseguenza non è funzionante e nemmeno graficamente ultimato (Allegato 1)", pertanto è possibile riscontrare dall'allegato 1 prodotto dalla parte che il sito è confermato in lavorazione come da scritta su pagina del sito "non acquistare sito lavorazione", mostra le scritte in inglese di default del template originale senza immagini, presenta il blog da template originale con scritte in latino ed i commenti in inglese di default del template senza immagini e facenti parte di azienda Google, con scritte in inglese oltre a numeri di telefono non regolari ed attivi e collegamenti a link non funzionanti;

"Nessuna vendita è stata effettuata, tra l'altro, l'unica forma di pagamento (PAYPAL) è in modalità test (SANDBOX) (Allegato 2)", ove si può riscontrare nel "listato ordini, 1 ordine annullato per impossibilità di pagamento" e "Nessuna informazione di tracciamento" in data 11/07/2022; altresì dalle stampe prodotte dalla parte si evince, nel "Dettaglio ordine #12814" la richiesta di pagamento tramite il "Paga con Paypal" con successiva comunicazione, del 14/07/2022 di ordine non spedito "Non hai spedito l'ordine in tempo" e con nota ordine "Ordine non pagato annullato - tempo limite raggiunto. Lo stato dell'ordine è cambiato da in attesa di pagamento in annullato";

"Data di apertura del sito on line 03/07/2022 (Allegato 3), come si esplicita nella mail prodotta dalla parte, inviata da hostmaster@nic.it, avente oggetto "Nuova registrazione del nome a dominio italian-privilege.it del 03/07/2022" che comunica "che in data 03/07/2022 per mezzo del Register Tophost-Reg è stato registrato il nome a dominio italian-privilege.it"

“Nessun pagamento è stato ricevuto sull’account paypal societario dalla data di apertura ad oggi (data del ricorso 31/08/2022”, ove risulta che nell’intervallo temporale 01/07/2022 – 10/08/2022 non è presente “Nessuna transazione in questo intervallo”.

- Sentita, altresì, la parte, che conferma di non avere iniziato l’esercizio di vendita tramite l’utilizzo delle azioni telematiche attive nel sito *“A causa di mancanza di fondi personali successiva ad una serie di drammatiche situazioni economiche e finanziarie legate alla attività di vendita già in corso”*.
- Si ritiene considerevole ed apprezzabile la circostanza emersa per la quale l’attività di controllo della scrivente Polizia Municipale, per ovvi motivi di opportunità di utilizzo del sito fino all’acquisto finale, di tecnologie disponibili per ulteriori conoscenze propriamente digitali, si sia limitata alla sola verifica della home-page del sito *italian-privilege.it*, dalla quale è stata notata la sola presenza-pubblicizzazione di prodotti alimentari, intesa dagli scriventi quale punto potenziale di vendita degli stessi prodotti, mentre la cui vendita, a controlli successivi avrebbe trovato limiti di cessione finale dalla assenza di funzionalità dello stesso sito e della modalità di pagamento e di conseguenza di contrattazione a beneficio del consumatore finale (come potersi accogliere dalle opportune argomentazioni, dettagliate dalle copie telematico-digitale allegate ed agli atti conservati, prodotte dalla parte ricorrente).
- Le circostanze e gli elementi di giustificazione rappresentate nel ricorso, acquisiscono consistenza anche dalla assenza di eventuali ulteriori documenti che consentano di attestare senza ombre di dubbio, la compravendita dei prodotti alimentari esibiti nella pagina tecnologica del sito della parte ricorrente e che, insomma, testimoniano della cessione del prodotto in cambio di regolare pagamento in denaro seppur con eventuale metodologia telematico-digitale.
- Nel Verbale ci si è potuto limitare alla contestazione della violazione della vendita indicando come *“luogo della violazione il sito internet www.italian-privilege.it”* nel contesto delle conoscenze delle congiunture di vendita e di ambiente digitale-telematico-tecnologico da parte di chi ha operato e che in seguito agli atti prodotti dalla parte ricorrente, sopra esaminati e dettagliati, possa essere, qui, considerata superata la limitazione del contesto sopra narrato, potendo pervenire alla opportuna conoscenza atta a formulare adeguata rappresentazione del quadro completo ed esaustivo della violazione de qua.
- Come narrato nelle premesse del Verbale di accertamento e di contestazione, l’azione del procedimento è stata promossa in seguito ad *“Allerta notifica 2022.3736 Un authorized in foodsupplement from India via The Netherlands nel corso della quale è stata verificata la presenza di prodotto Himalaya Speman 120 compresse”* acquistate on line dalla Italian Privilege del signor Castelli Matteo.

Per quanto affermato sopra

gli scriventi ritengono di potere manifestare alla S.V. ill/ma il ***n.o. al fine di potersi esprimere per l’annullamento e la conseguente archiviazione del Verbale*** di cui sopra, con termine del procedimento sanzionatorio de quo.

Tanto si doveva.

Cerda, addì _____

27 OTT. 2022

ISPETTORE CAPO
POLIZIA MUNICIPALE DI CERDA
BULFAMANTE PIETRO
(Matricola 06)

ISPETTORE CAPO
POLIZIA MUNICIPALE DI CERDA
LA NATA ROSOLINO
(Matricola 04)

